

**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA**

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 4 maggio 2006 N. 17

Regolamento di attuazione degli articoli 20, co. 2, 21, co. 2, e 181, co. 1, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. DEC/DPN/430 del 24.03.04 e successive proroghe con i quali vengono nominati il Dott. Aldo Cosentino, Direttore della Direzione per la Protezione della Natura, e il Dott. Massimo Avancini, funzionario della medesima Direzione, rispettivamente, Commissario straordinario e sub Commissario dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi a partire dal 17.03.04;

VISTO l'atto di delega, acclarato al protocollo dell'Ente n. 1632 del 13.04.04, con il quale il Commissario straordinario ha delegato al sottoscritto l'assolvimento delle funzioni commissari ali attribuendogli ogni più ampia facoltà di legge;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", entrato in vigore il primo gennaio 2004, nel quale sono raccolte, in forma di testo unico, tutte le disposizioni in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e alle attività connesse;

VISTO, in particolare, il Titolo 111 della Parte Prima del Codice (art. 11 e ss.), il quale, nel dettare le regole generali per il trattamento dei dati, prevede specifiche garanzie, contenute soprattutto nell'art. 22, a tutela di quei dati, che il Codice stesso definisce come sensibili e giudiziari, il cui indebito trattamento può ledere, più di altri, i diritti alla riservatezza e all'identità personale del soggetto cui i dati stessi si riferiscono;

VISTO l'art. 4, co. 1, lett. d) ed e}, del Codice, il quale definisce, rispettivamente, come dati sensibili "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", e come dati giudiziari "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. da a) a o) e da r) a u}, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario

giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale";

VISTO l'art. 20 del Codice, il quale stabilisce che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, o, in mancanza, da provvedimento del Garante, che, su richiesta di tali soggetti, individui, tra quelle ad essi demandate, le attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, per le quali è pertanto consentito il trattamento dei dati sensibili;

VISTO ancora il citato art. 20, il quale prevede che nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, co. 1, lett. g), anche su schemi tipo, con onere di periodico aggiornamento e integrazione della predetta identificazione, e con estensione della medesima ai tipi di dati e di operazioni relativi ai trattamenti autorizzati dal Garante ai sensi del co. 3;

VISTO l'art. 21 del Codice, il quale, analogamente a quanto previsto in materia di dati sensibili dal precedente art. 20, dispone che il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili, estendendo anche a tale trattamento l'onere della preventiva eventuale identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili, nonché l'onere del periodico aggiornamento ed integrazione della predetta identificazione;

VISTE le disposizioni contenute nella Parte Seconda del Codice, e, in particolare, quelle del Titolo IV (art. 59 e ss.), relative ai trattamenti in ambito pubblico, le quali si fanno carico di individuare le finalità di rilevante interesse pubblico per cui, nel predetto ambito, è consentito l'utilizzo dei dati sensibili e giudiziari, nonché quelle del Titolo VIII (art. 111 e ss.), che assolvono analoga funzione in materia di rapporti di lavoro;

VISTO l'art. 181, co. 1, lett. a), del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 3, co. 1, lett. c), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 188, il quale fissa al 31 dicembre 2005 il termine ultimo per l'adozione dell'atto di natura regolamentare di cui agli artt. 20, co. 2 e 3, e 21, co. 2, sopra richiamati;

VISTO l'art. 10 del D. L. n. 273 del 30.12.2005 come modificato dalla legge di conversione 23/02/2006 n. 51 che proroga al 15 maggio 2006 tale termine ultimo;

VISTA la nota n. DPN/4D/2006/9765 del 05/04/2006 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha trasmesso uno schema tipo di regolamento da adattarsi da parte degli Enti Parco sul quale è stato acquisito, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il parere del Garante ai sensi dell'art.154, co. 5, del Codice;

VISTO il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi allegato al presente atto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che tale regolamento risulta conforme allo schema tipo inviato dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con la citata nota del 05/04/2006 Prot. n. DPN/4D/2006/9765;

RITENUTO tale regolamento meritevole di approvazione;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, onde garantire il rispetto del termine di legge per l'adozione del regolamento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi allegato al presente atto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tale regolamento risulta conforme allo schema tipo inviato dal ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. DPN/4D/2006/9765 del 05/04/2006 sul quale è stato acquisito il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per il controllo di competenza.

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ente parco

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili

all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate da apposita previsione di legge.

2. Il regolamento è stato inviato, a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota prot. n. 6439 del 27 marzo 2006, ha al riguardo espresso il parere previsto dall'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice.

Art. 2

Tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili

1. Le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili sono identificate, in relazione alle diverse finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'Ente Parco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, nelle schede allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante ed essenziale.

Art. 3

Modalità del trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Ai sensi dell'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

2. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione di dati sensibili e giudiziari individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al citato art. 22, comma 6, del Codice anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Nel fornire al soggetto interessato l'informativa di cui all'art. 13 del Codice, l'Ente Parco fa espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 4

Pubblicità del regolamento

1. In relazione alla previsione di cui all'art. 20, comma 2, del Codice, che impegna i soggetti che effettuano il trattamento di dati sensibili e giudiziari a rendere pubbliche le modalità con cui vengono utilizzate le informazioni più delicate riguardanti i cittadini, il presente regolamento, oltre che pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Ente Parco, sarà inviato per la pubblicazione all'albo dei Comuni che rientrano nel territorio del Parco.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2006.

Allegato al regolamento (schede)